



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Alessandro Volta"

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 **Palermo** tel. 0916494211 fax 091474126

web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it

PEC: pais027002@pec.istruzione.it

C.F. 80016540827



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

PREMESSA

Il Collegio dei Docenti è Organo tecnico le cui decisioni costituiscono il punto di partenza e lo strumento per la costruzione della mission dell'Istituto. Esso è garanzia di decisionalità unitaria e di espressione collettiva nell'attuazione della funzione didattica-educativa-formativa dell'istituzione scolastica. In tale ambito le sue scelte sono il risultato di un lavoro collegiale che ha come scopo la programmazione e la verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente ed in ossequio alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Dal punto di vista normativo, esso è definito dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e rispetta il CCNL e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Art. 1 – Della Composizione e delle Competenze

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i Docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

2. Il Collegio dei Docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo, ha le seguenti competenze:

a. elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il Piano è successivamente adottato dal Consiglio di Istituto;

b. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

c. cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

d. formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o ri-orientamento scolastico, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;

e. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f. adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;

g. promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell'istituto;

h. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

i. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap e degli alunni stranieri;

j. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;

k. avanza proposte al Dirigente Scolastico, per la sua predisposizione, in merito al piano annuale delle attività dei docenti;

l. propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti;

m. identifica le funzioni strumentali e ne definisce i criteri di attribuzione, numero e destinatari;

n. delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei Docenti;

o. propone al Consiglio di Istituto le attività del personale docente da retribuire con il fondo di istituto (attività aggiuntive previste dal PTOF);

p. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe.

4. Fatti salvi i diritti della libertà didattica sanciti dalla Costituzione e previsti dalle norme, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i Docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 2 - Della Presidenza

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo Collaboratore allo scopo delegato. In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

1. Dirige l'andamento della discussione e della votazione. In base a tale potere, egli può dare e togliere la parola, regolare e moderare la discussione, porre quesiti. Per ogni seduta ove siano previste delle votazioni, al fine di consentire un preciso conteggio dei voti, nomina uno o più scrutatori tra i componenti del Collegio.

2. Come potere autonomo, detto di "polizia", egli deve mantenere l'ordine. Tuttavia non ha poteri disciplinari nei confronti dei componenti. Nel caso fosse impossibile la prosecuzione dei lavori egli può disporre la sospensione o lo scioglimento della seduta.

3. Su ogni punto in discussione, come ogni altro componente dell'organo collegiale, può presentare una proposta di deliberazione.

4. Per un equilibrato andamento dei lavori, in mancanza di una regolamentazione dei tempi di discussione, egli, considerata esaurita la discussione e sufficiente ai fini della maturazione della volontà collegiale, la dichiara conclusa e mette ai voti la proposta relativa.

Art. 3 – Della Convocazione

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in seduta ordinaria secondo il calendario stabilito nel piano delle attività approvato nella prima riunione sulla base del quantitativo orario e delle attività collegiali previste dal contratto.

2. La convocazione è disposta dal Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data fissata. In casi eccezionali e per motivi d'urgenza, sono sufficienti tre soli giorni di preavviso.

3. Il Collegio può altresì riunirsi in seduta straordinaria, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti, o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi la necessità. Nel primo caso, la riunione deve aver luogo entro il termine di giorni 15 dalla presentazione della richiesta ed in essa viene discusso prioritariamente l'O.d.G. proposto dai richiedenti.

4. La convocazione è effettuata mediante apposita comunicazione affissa all'albo inserita nel registro delle comunicazioni. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di presumibile fine seduta, la data dell'eventuale aggiornamento della seduta, per una sola volta, nel caso di mancato esaurimento dei punti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, l'O.d.G. non può essere modificato. In assenza della data dell'eventuale aggiornamento i punti rimanenti costituiranno, nell'ordine, i primi argomenti di discussione dell'O.d.G. del collegio successivo. La durata massima di una riunione del Collegio dei Docenti è di tre ore. Tale durata massima, al fine di consentire l'esaurimento dei punti all'O.d.G. e, quindi, il non aggiornamento della seduta, può essere protratta di mezz'ora. In ogni caso, ogni riunione non può protrarsi oltre le 19,30 del giorno di convocazione.

5. Dalla data dell'avviso di comunicazione, o comunque non più tardi di cinque giorni prima della riunione, sarà disponibile presso la sala docenti, o altro luogo preventivamente comunicato al C.d.D., la documentazione (proposte di deliberazione, allegati, note esplicative, ecc.) relativa agli argomenti da trattare.

6. Di norma, durante i periodi natalizio e pasquale di sospensione delle lezioni, non può essere convocato il Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti si riunisce in orario non coincidente con le lezioni, salvo casi straordinari di indifferibile necessità. Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

Art. 4 - Dell'Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno viene predisposto dal Dirigente scolastico tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'O.d.G. di precedenti Collegi, di proposte scaturite dalle esigenze dei docenti, da richieste scritte avanzate da un terzo dei componenti del collegio e dai gruppi di lavoro (Commissioni) nominati dal Collegio.

2. Durante la seduta, l'O.d.G. non può essere modificato e gli argomenti sono trattati, di norma, secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti in esso. L'Ordine del Giorno è vincolante, pertanto il Collegio non può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti. Con approvazione della maggioranza dei presenti, il Collegio, prima di iniziare l'esame dell'O.d.G., o, in caso di necessità, durante il proseguo dei lavori, può deliberare un diverso ordine di trattazione. Allo stesso tempo e allo stesso modo può consentire l'illustrazione e/o la mera discussione di argomenti integranti l'ordine del giorno.

Art. 5 – Mozione d'ordine

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro del Collegio dei Docenti può presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:

- pregiudiziale, mirante ad ottenere che di quell'argomento non si discuta;
- sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento; può essere posta anche durante la discussione
- modificativa della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi.

2. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore ed uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio dei Docenti con votazione palese.

3. La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi secondo le modalità del successivo art. 8.

4. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.

Art. 6 - Della Seduta

1. Il giorno e all'ora indicati nell'avviso di convocazione, il Presidente apre la seduta del C.d.D. previa verifica del numero legale. La seduta è valida se risultano presenti almeno la metà più uno dei docenti in servizio. Il numero legale deve permanere per tutto il tempo di apertura della seduta e, comunque, deve esistere al momento della votazione.

2. In qualunque momento della seduta, ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. In caso si verifichi la mancanza del numero legale, la seduta sarà tolta, o i lavori del Collegio potranno essere limitati alla sola discussione senza alcuna deliberazione.

3. Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.

Art. 7 - Della Discussione

1. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e soli i punti all'O.d.G., nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.

2. La discussione del singolo punto posto all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente, ovvero di un componente del C.d.D., di norma di durata massima di 15 minuti.

3. Prima che abbia inizio la discussione di un punto all'O.d.G., ogni componente del Collegio può presentare una mozione d'ordine:

- mirante ad ottenere che su quel punto non si discuta;
- oppure finalizzata a rinviare la discussione sul punto in questione, in questo caso la mozione può essere posta anche durante la discussione;
- oppure modificativa della sequenza dei punti all'O.d.G. non ancora discussi.

Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore ed uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio con votazione palese. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato. La mozione d'ordine deve essere compatibile con le norme vigenti, con i tempi previsti e con quanto stabilito dal POF.

4. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, ogni intervento relativo ad un singolo punto all'O.d.G. , non può, di norma, superare i cinque minuti. Ogni Docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.

5. Sugli argomenti compresi all'O.d.G. i Docenti si iscrivono a parlare durante la seduta. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

6. Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.

7. Su uno stesso punto, ai membri del Collegio è consentito, di norma, un solo intervento, oltre all'eventuale dichiarazione di voto. Ogni intervenuto, ha diritto di replica, prima della chiusura del punto, due volte, per un tempo non superiore ai tre minuti per volta.

Ogni dichiarazione di voto può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.

8. Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento sui punti all'O.d.G. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire.

9. In qualunque momento è permesso ai membri del Collegio di chiedere la parola per un richiamo al regolamento.

Art. 8 - Della votazione

1. Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.

2. In generale, le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualsiasi membro del C.d.D. può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata. Qualora si ritenga opportuno far risultare a verbale la volontà espressa dai singoli membri, su specifica richiesta di almeno un membro, approvata dal Collegio a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, si procede a votazione per appello nominale.

3. A ogni deliberazione corrisponde una votazione. La delibera è adottata se i voti favorevoli sono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora la delibera riguardi l'adozione del PTOF o modifiche o integrazioni al medesimo, oppure Regolamenti e relative modifiche o integrazioni, la maggioranza richiesta è qualificata e pari alla metà più uno dei membri, aventi diritto di voto, del Collegio. In caso di parità in una votazione palese, prevale il voto del Presidente. Al fine di facilitare il corretto conteggio dei voti da parte degli scrutatori, il Presidente chiede ai membri del Collegio di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione. L'astensione non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.

4. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per delibere riguardanti le persone. A tal fine, il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti. Il numero massimo di preferenze esprimibili è pari a 1, se le persone da eleggere sono fino a due, a 2, se sono fino a sei.

5. Nel caso siano stati presentati emendamenti e/o integrazioni alle proposte in votazione, singole o in contrapposizione, si procede prima alla votazione separata di ciascun emendamento e/o integrazione per ciascuna proposta, successivamente alla votazione delle proposte nella loro globalità.

6. Se su un singolo argomento esistono due proposte in contrapposizione, il Presidente mette ai voti le due proposte e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta, solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti vengono messe in votazione in contrapposizione e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

7. Al momento della votazione, qualora sussista un fondato dubbio sul numero dei presenti, su richiesta anche di un solo membro del Collegio, il Presidente, procede alla verifica del numero legale. Ove si accerti la sua mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il numero di presenti definito dall'art. 5 comma 1. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene tolta o aggiornata alla data, qualora prevista nella convocazione, per l'eventuale proseguimento dei lavori.

8. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

9. Conclusa la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione.

Art. 9 - Della Verbalizzazione

1. Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate, il verbale a cura del Segretario verbalizzante, designato dal Dirigente Scolastico in base alla normativa vigente, alla prima riunione utile.

2. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi degli assenti giustificati o meno. In esso sono registrati anche i Docenti eventualmente assentatisi durante la riunione, sono riportate le proposte e gli interventi e sono contenute le deliberazioni. La redazione del verbale ha un carattere sintetico. Pertanto, gli interventi dei singoli componenti, sono riportati solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni. Al verbale deve essere allegato, quali parte integrante e sostanziale, ogni

eventuale documento richiamato nel medesimo. Il verbale è sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Segretario.

3. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono contenute nel verbale della seduta in cui sono adottate. Esse sono numerate progressivamente per anno scolastico. La deliberazione, quale atto giuridico, è redatta secondo la forma prevista e contiene: il numero ordinato per anno scolastico, l'oggetto, la premessa, il dispositivo, che rappresenta la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della deliberazione stessa e l'esito della votazione (numero dei presenti alla seduta, numero dei votanti, numero degli astenuti, numero dei voti favorevoli e dei voti contrari). Alla deliberazione deve essere allegato, quale parte integrante e sostanziale, ogni eventuale documento richiamato nella medesima.

4. Contro le deliberazioni del Collegio dei Docenti, in quanto atti collegiali e quindi definitivi, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

5. Il Segretario, previo consenso del Collegio espresso prima dell'inizio della riunione, può utilizzare mezzi elettronici di registrazione ai soli fini della redazione del verbale, con l'obbligo della custodia e della distruzione degli stessi all'approvazione del verbale medesimo.

6. Il verbale, è messo a disposizione dei Docenti entro e non oltre 15 giorni dalla seduta. Ciascun Docente ha diritto di prenderne visione.

7. Il verbale, all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce, salvo diversa decisione del Collegio e previa dichiarazione di avvenuta lettura o successivamente alla lettura del medesimo, è approvato con deliberazione e votazione per alzata di mano. Al verbale oggetto di approvazione sono allegate le eventuali integrazioni presentate contestualmente dai docenti in forma scritta.

Art. 10 - Delle Commissioni, dei Dipartimenti e delle sezioni di Collegio

1. Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la sua attività, può costituire Commissioni, Dipartimenti di area e di indirizzo che hanno durata annuale [In conformità con il D.P.R. 89/2010 (art.10, comma 2) che recita:

“ Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche:

a. possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica...”]

2. Le Commissioni si insediano entro 15 giorni dalla data della loro costituzione. Per l'occasione la convocazione viene fatta dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, che presiede la riunione relativa. In tale seduta, la Commissione provvede ad individuare al suo interno un Coordinatore e un segretario verbalizzatore, salvo diversa indicazione esplicita da parte del Collegio.

3. Il Coordinatore coordina i lavori della Commissione secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio. In particolare convoca la Commissione, formulando l'O.d.G. della seduta, presiede le riunioni tiene i contatti con il Dirigente, con i Docenti e con gli altri Organi della scuola. Di ogni seduta è compilato apposito verbale. Il Coordinatore relaziona al Collegio in merito al lavoro svolto dalla Commissione stessa.

Art. 11 - Delle norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua formale approvazione e può essere modificato e integrato dal Collegio dei Docenti con le procedure ordinarie.

PROPOSTA INTEGRAZIONE

REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI IN MODALITA' TELEMATICA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute del Collegio dei Docenti dell'I.I.S.S. "A. Volta"

2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale in cui è previsto che uno o più componenti partecipi anche a distanza, da luogo diverso da quello fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 2 - Requisiti per la validità delle sedute e delle delibere

1. Le adunanze del Collegio dei Docenti possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. L'I.I.S.S. "A. Volta" adotta tutti gli strumenti tecnici e telematici idonei a mettere a disposizione dei componenti il materiale delle sedute. Ai componenti deve essere garantito, oltre a quanto previsto al

comma 1, la visione degli atti, lo scambio dei documenti, il diritto di voto e l'approvazione del verbale.

3. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati al comma precedente può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in videoconferenza mediante l'uso di posta elettronica, ordinaria e certificata, mediante strumenti di condivisione, se previsti per la tipologia dell'organo collegiale.

4. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

5. Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Di tale verifica è responsabile il segretario verbalizzante che all'inizio della seduta verifica l'assenza di persone non appartenenti all'organo e constata, attraverso la trasmissione video, che il componente dell'organo abbia adottato gli accorgimenti di cui al comma 4 come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di cuffie.

Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dal Regolamento di funzionamento dell'organo collegiale.

2. Nell'avviso di convocazione, che può essere inoltrato anche per mezzo di posta elettronica, secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Collegio dei Docenti, deve essere prevista la possibilità di partecipare all'assemblea in videoconferenza.

Art. 4 – Manifestazione del voto

1. La manifestazione del voto alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, attraverso il sistema della chat. Prima del voto sarà inserito in chat il testo relativo al punto da votare, in modo da non avere dubbi su quale punto sarà oggetto di voto.

2. Durante la votazione nessuno dovrà scrivere altro testo in chat.

3. Il voto sarà espresso con la dicitura scritta in chat: FAVOREVOLE - CONTRARIO - ASTENUTO

4. I voti così espressi saranno salvati ed inseriti nel verbale di seduta.

Art. 5 – Verbalizzazione

1. La verbalizzazione della seduta spetta al Segretario verbalizzante (secondo collaboratore del DS), il quale deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.

2. Nel verbale devono essere indicati i nominativi e i luoghi in cui si trovano dislocati i componenti che partecipano con il mezzo della videoconferenza.

3. Il Presidente del Collegio dei Docenti, anche per mezzo del Segretario, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, verificare e proclamare i risultati della votazione.

4. Il verbale deve essere approvato alla seduta successiva del Collegio dei Docenti ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario del Collegio dei Docenti, che deve necessariamente trovarsi all'interno di uno dei locali dell'Istituto.

6. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 6 – Problemi di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Collegio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.

2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, si può trasformare il collegamento in audio conferenza.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti dell'I.I.S.S. "A. Volta" ed entra in vigore al momento dell'approvazione.